SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. **172.**

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell'aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell'emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti;

Tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non autorizzate e le violazioni delle norme in materia ambientale sono suscettibili di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni dei territori nei quali — come attualmente accade per la regione Campania — è stato dichiarato lo stato di emergenza previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori è necessario garantire una maggiore incisività della disciplina sanzionatoria in materia di diritto ambientale;

Ravvisata inoltre l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle attività di competenza, anche mediante interventi sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di attivare procedure accelerate per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure di incentivazione per il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o abbandonati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) .

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, i soggetti pubblici competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.

2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Il Sottosegretario di Stato dispone la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel territorio della regione Campania.».

Art. 3.

Commissariamento di enti locali

1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, anche su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.».

Art. 4.

Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta

1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purché si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.

2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario *ad acta* per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Lavoro straordinario del personale militare

1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è previsto, in aggiunta al compenso di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92, un ulteriore importo che corrisponde ad una autorizzazione di spesa complessiva massima di 660.000 euro. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo.

2. Gli oneri di cui al presente articolo , valutati in 660.000 euro, sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. All'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonché per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».

Art. 6.

Disciplina sanzionatoria

1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;

c) se i fatti di cui alla lettera *b)* sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;

d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale é realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

f) le pene di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera *d)*, numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Art. 7.

Campagna informativa

1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.

2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti.

3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attività si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato ad adeguare alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction, con particolare riguardo a quelli realizzati presso la struttura di produzione RAI di Napoli.

Art. 8.

Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi

1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unità di personale ope-

rativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno.

4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.

5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.

Art. 9.

Incentivi per la realizzazione degli inceneritori

1. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;

b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;

c) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

Art. 10.

Norma di interpretazione autentica

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0201

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. **173.**

Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007)», e in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante: «Attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante: «Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro»;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al titolo V del libro quinto del codice civile

1. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 22 sono aggiunti i seguenti:

«22-*bis)* le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22-*ter)* la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-*bis)* e 22-*ter)*, e degli articoli 2427-*bis* e 2428, terzo comma, numero 6-*bis)*, per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».

3. Il quinto comma dell'articolo 2427-*bis* del codice civile è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;».

5. All'articolo 2435-*bis* del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-*bis*, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-*ter*».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;».

2. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera *o-quater)* sono aggiunte le seguenti:

«*o-quinquies)* le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni

altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati.».

3. Il comma 2-*bis* dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *o-ter)*, *o-quater)* e *o-quinquies)* e dell'articolo 40, comma 2, lettera *d-bis)*, per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo la lettera *g-ter)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*g-quater)* le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

g-quinquies) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.».

2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *g-bis)*, *g-ter)* e *g-quater)*, e dell'articolo 3, comma 2, lettera *f-bis)*, per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».

3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «*g-bis)* e *g-ter)*» sono sostituite dalle seguenti: «*g-bis)*, *g-ter)*, *g-quater)* e *g-quinquies)*».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Il comma 2 dell'articolo 90 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«2. L'ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-*bis)* e 22-*ter)*, del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere *o-quinquies)* e *o-sexies)*, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.».

Art. 5.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 123-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 123-*bis (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)*. — 1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti:

a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;

b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;

c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;

d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;

e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;

g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;

h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;

i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;

l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;

b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;

c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.

4. La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 156, comma 4-*bis*, lettera *d)*, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *l)* e *m)*, e al comma 2, lettera *b)*, e verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera *b)*.».

2. L'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

3. L'articolo 124-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 124-*ter* *(Informazione relativa ai codici di comportamento).* — 1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato o da associazioni di categoria.».

4. L'articolo 192-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazioni sul governo societario»;

b) le parole: «dall'articolo 124-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 123-*bis*, comma 2, lettera *a)*».

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2006/46/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 2006, n. L. 224.

— La direttiva 78/660/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L. 222.

— La direttiva 83/349/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L. 193.

— La direttiva 86/635/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L. 372.

— La direttiva 91/674/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L. 374.

— Gli articoli 1 e 2 e l'allegato *B* della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56 S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'art. 6 della presente legge.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati *A* e *B*, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Allegato *B* (Art. 1, commi 1 e 3):

2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;

2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale;

2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio;

2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata);

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord.

— Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1991, n. 90, S.O.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

— La direttiva 86/335/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 3 ottobre 1969, n. L 249.

— La direttiva 89/117/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 1989, n. L 44.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71 S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994».

«Art. 8 *(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.».

«Art. 21 *(Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega).* — 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;

b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;

c) definire la ripartizione delle competenze tra Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformità di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;

d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;

e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;

f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investi-

tori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;

g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;

h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei princìpi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;

i) nell'applicazione dei princìpi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;

l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;

m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;

n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;

o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;

p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;

q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;

r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.

2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.

4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.».

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239 S.O.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2427 del codice civile, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2427 *(Contenuto della nota integrativa)*. — La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento»;

3-*bis*) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-*bis*) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-*ter*) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

7-*bis*) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-*bis)* i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art. 2447-*septies* con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera *a)* del primo comma dell'art. 2447-*bis*;

21) i dati richiesti dall'art. 2447-*decies*, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22-bis) le operazioni realizzate con le parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value», «parte correlata» e «modello e tecnica di valutazione generalmente accettato» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».

— Il testo dell'art. 2427-*bis* del codice civile, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2427-*bis (Informazioni relative al valore equo «fair value» degli strumenti finanziari).* — 1. Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

3. Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.

5. (*Abrogato*).».

— Il testo dell'art. 2435-*bis* del codice civile, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2435-*bis (Bilancio in forma abbreviata).* — Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3;

voci B9(c), B9(d), B9(e);

voci B10(a), B10(b),B10(c);

voci C16(b) e C16(c);

voci D18(a), D18(b), D18(c);

voci D19(a), D19(b), D19(c).

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'art. 2427-*bis*; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-ter.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 27 e 38, del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, come modificati dal presente decreto, così recita:

«Art. 27 *(Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato)*. — 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

4. L'esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;

b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

«Art. 38 *(Contenuto della nota integrativa)*. — 1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:

a) i criteri di valutazione applicati;

b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;

d) la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità»;

e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

f) la composizione delle voci «ratei e risconti» e della voce «altri accantonamenti» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;

i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;

m) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari», quando il loro ammontare è significativo;

n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento;

o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate,precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati.

2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;

b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;

c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36;

d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

2-*bis*. *Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'art. 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».*

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 23 e 40, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificati dal presente decreto, così recita:

«Art. 23 *(Contenuto della nota integrativa. Articoli 43 e 45, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660 e articoli 40 e 41 della direttiva n. 86/635).* — 1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio e nelle rettifiche di valore;

b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;

c) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria;

d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio;

f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora;

g-*bis*) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

g-*ter*) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;

g-quater) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

g-quinquies) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

2. È consentito omettere le informazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.

2-*bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater) e dell'art. 3, comma 2, lettera f-bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.*

«Art. 40 (*Contenuto della nota integrativa. Articoli 28, 34 e 35, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera h), della direttiva n. 86/635).* — 1. Si applicano gli articoli 22 e 23, lettere *a), b), c), d), g), g-bis*), *g-ter), g-quater)* e *g-quinquies.*

2. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:

a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 31;

b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'art. 35;

c) l'elenco delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36;

d) l'elenco delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.

3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa:

a) la denominazione e la sede;

b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

d) la ragione della inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere *b)* e *c).*

4. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

5. È consentito omettere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella nota integrativa.».

Nota all'art. 4:

— L'art. 90 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 90 *(Schemi).* — 1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità

2. L'ISVAP, con regolamento,può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'art. 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'art. 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con regolamento.

4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'ISVAP ne richiede la collaborazione.».

Nota all'art. 5:

— L'art. 192-*bis* del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 192-*bis (Informazioni sul governo societario).* — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte *dall'art. 123-bis, comma 2, lettera a)*, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.».

08G0200

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° ottobre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Marilleva società cooperativa edile», in Terricciola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 settembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1

La società «Marilleva società cooperativa edile», con sede in Terricciola (Pisa) (codice fiscale n. 00439380460) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo Coscione, nato a Roma il 21 marzo 1959 ivi domiciliato in via Giuseppe Mazzini n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07956

DECRETO 1° ottobre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «PRO.GE.CO 2000 Centro Servizi di Confcooperative società cooperativa», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 luglio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «PRO.GE.CO 2000 Centro Servizi di Confcooperative società cooperativa», con sede in Genova (codice fiscale n. 02695380101) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964 domiciliato in Ceriale (Savona), via Aurelia n. 129/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07955

DECRETO 8 ottobre 2008.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al Dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2008;

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LA PILOTTA EDITRICE - S.C.A.R.L.	PARMA	EMILIA	00518600341	05/10/1978
2	AGRIFOR MONTAGNA PARMENSE	ALBARETO (PR)	EMILIA	90000340340	22/05/1980
3	AREA SOC. COOP. A R.L.	MELENDUGNO (LE)	PUGLIA	02389630753	30/11/1988
4	AURORA - SOC. COOP. A R.L.	COPERTINO (LE)	PUGLIA	03206560751	05/12/1997
5	PARCO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LEVERANO (LE)	PUGLIA	03195610757	26/09/1997
6	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO GIURANSERVICE - A.R.L.	NARDO' (LE)	PUGLIA	03323070759	11/02/1999
7	AMICA SOC. COOP. A R.L.	LEVERANO (LE)	PUGLIA	03638240758	15/05/2002
8	STUDIO GUERRIERI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	02365020714	28/01/1999
9	PROMOSERVICE SOC. COOP. A.R.L.	OSTUNI (BR)	PUGLIA	01453280743	19/03/1990
10	LIBRERIE DI CULTURA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	00924680721	28/11/1977
11	NOBILTA' DEL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LOCOROTONDO (BA)	PUGLIA	03239980729	15/11/1984
12	PRONTOITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05847840724	10/04/2002
13	FUTURE EVERGREEN - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CAVALLINO (LE)	PUGLIA	03300900754	25/11/1998
14	COOPERATIVA AGRICOLA SAN CASSIANO S.R.L.	SAN CASSIANO (LE)	PUGLIA	01137240758	20/10/1980
15	ROSARIA SOC. COOP. A R.L.	BARI	PUGLIA	02614940720	19/06/1980
16	AMICI DEL MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MARGHERITA DI SAVOIA (FG)	PUGLIA	03405760715	21/06/2005
17	CASTELVALANIDI SOCIETA' COOP. A R.L.	MOTTA SAN GIOVANNI (RC)	CALABRIA	01419400807	28/09/1995
18	SICURCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIOIA TAURO (RC)	CALABRIA	02000370805	26/07/1999
19	SVILUPPO SUD SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	02117810800	03/08/2001
20	ELLEMME PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO ALLO JONIO (CS)	CALABRIA	02255710788	12/03/1999
21	GUSTO SILA SOC. COOPERATIVA A R.L.	SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)	CALABRIA	01898180789	18/06/1993
22	AGR.IND. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO ALLO JONIO (CS)	CALABRIA	02255800787	04/03/1999
23	F.C.R. SOCIETA' COOPERATIVA PER QUOTE A R.L.	GRIMALDI (CS)	CALABRIA	02123940781	14/04/1997
24	ORIZZONTI LAVORATIVI SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02175690789	04/02/1998
25	NUOVI ORIZZONTI - LORICA SOC. COOP. A R.L.	PEDACE (CS)	CALABRIA	02066660784	30/04/1996
26	SVILUPPO SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	02338060789	27/04/2000
27	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA OCCHIO DI LUPO SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02416460786	23/04/2001
28	SAN DOMENICO - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	BOVALINO (RC)	CALABRIA	01535750804	06/02/1998
29	JUNCIS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN NICOLA DA CRISSA (VV)	CALABRIA	02109980793	30/10/1996
30	COOPERATIVA AGRICOLA SPAZIO VERDE A R.L.	SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)	CALABRIA	01652550789	19/12/1989
31	CORIGLIANO ORTOFRUTTA - SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01517460786	15/05/1987
32	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ESPERIA 2	SPEZZANO ALBANESE (CS)	CALABRIA	01754790788	08/05/1991
33	ALBATROSDUE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	02159610803	12/03/2002
34	CONF PETILIA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PETILIA POLICASTRO (KR)	CALABRIA	02262740794	26/09/1999
35	VALORE UMANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROTONE	CALABRIA	02411470798	15/02/2001
36	INTRAPRESA NETWORK SOC. COOPERATIVA A R.L.	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	02250270796	20/01/1999
37	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA A R .L.	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	02398250791	25/01/2001
38	ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI E FORMATIVE (IRSEF) P.S.C.	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	02487900793	04/01/2002
39	FAREFATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	92014990797	28/10/2002
40	QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SIMERI CRICHI (CZ)	CALABRIA	01429630799	12/11/1981
41	CO.S.T.A. ETRURIA - FIRENZE - COORDINAMENTO SERVIZI TRASF.NE AGRICOLA	FIRENZE	TOSCANA	01649780481	19/05/1979
42	BED & CO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FIRENZE	TOSCANA	02304890482	14/04/2000
43	S E A - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE	TOSCANA	05307080480	28/02/2003
44	ACQUARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FIRENZE	TOSCANA	05085330487	16/11/2000
45	QIP S.P.C.R.L.	FIRENZE	TOSCANA	05267380482	30/10/2002
46	CAMPO PROVA - SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	TOSCANA	05408920485	05/03/2004
47	NEW TRANSPORT PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	PONTE BUGGIANESE (PT)	TOSCANA	01413870476	19/10/2000
48	NEUTRONI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	97011940588	15/04/1964
49	LA PRIMULA TERZA COOP. ED A R.L.	ROMA	LAZIO	80243490580	05/11/1951

08A07964

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 settembre 2008.

Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione, ai sensi della deliberazione n. 274/07/CONS. (Deliberazione n. 68/08/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 settembre 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 80;

Vista la delibera n. 8/01/CIR, recante «Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste»;

Vista la delibera n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;

Considerato che «Migrazione» consiste, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS nel passaggio del cliente da operatore OLO 1 (donating) a operatore OLO 2 (recipient) con l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio oppure nel passaggio del cliente da operatore OLO (donating) all'operatore notificato (recipient);

Considerato quindi che la migrazione include tutti i passaggi che coinvolgono l'utilizzo di un servizio intermedio offerto da TI (ULL, bitstream, WLR, VULL, ecc.) e che il servizio intermedio, prima utilizzato dall'OLO1 (donating) viene, a seguito delle attività svolte da Telecom Italia Wholesale, utilizzato dall'OLO2 (recipient);

Vista la delibera n. 569/07/CONS recante «Ordine di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 »;

Considerato che successivamente all'approvazione della delibera n. 274/07/CONS gli operatori hanno istituito un tavolo tecnico volto alla definizione delle procedure tecniche e delle relative modalità implementative;

Considerato che la delibera n. 569/07/CONS ordinava a Telecom Italia S.p.A. e ad una serie di altre società di provvedere alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operatività delle procedure di migrazione, nel rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dalla legge n. 40/2007 e di quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare evidenziato in motivazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento e prevedeva che, nel caso in cui Telecom Italia S.p.A. e gli operatori alternativi non fossero addivenuti alla conclusione degli accordi atti ad assicurare l'operatività delle procedure di migrazione nei termini di cui al punto *sub* 2), l'Autorità si riservava di intervenire di propria iniziativa, in luogo delle parti, al fine di regolamentare il contenuto di tali accordi per garantire un'effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi a beneficio delle parti contrattuali e degli utenti.

Vista la Circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008 recante le modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori;

Visto l'Accordo Quadro del 14 giugno 2008 sottoscritto dagli operatori per il passaggio degli utenti finali in attuazione della delibera n. 274/07/CONS di cui l'Autorità ha dato avviso sul proprio sito in data 21 luglio 2008;

Considerato che nel corso dell'Audizione del 13 giugno 2008, convocata dall'Autorità, durante la quale è stato finalizzato il testo dell'Accordo Quadro in merito alle procedure di passaggio dei clienti tra Operatori, gli stessi hanno concordato di prevedere una fase di avvio delle procedure e che, successivamente alla suddetta fase di avvio, l'Autorità avrebbe adottato specifiche disposizioni regolamentari in merito alla capacità di evasione;

Considerato in particolare che l'Accordo Quadro, all'art. 10 (Capacità di lavorazione delle procedure di migrazione), prevede che a partire dal 16 di giugno 2008 al 31 luglio 2008 la capacità di evasione per le migrazioni è limitata ai seguenti valori, funzione della Customer Base (CB) dell'Operatore donating:

a) 150 ordini al giorno per gli operatori con CB > 1 milione di clienti;

b) 100 ordini al giorno per gli operatori con CB > 500.000 di clienti;

c) 60 ordini al giorno per operatori con CB > 100.000 clienti;

d) 20 ordini al giorno per operatori con CB > 100.000 clienti;

e) 5 ordini al giorno per operatori con CB > 50.000 clienti;

Considerato inoltre che lo stesso art. 10 dell'Accordo Quadro prevede che le parti adegueranno, a partire dal 1° agosto 2008, la capacità di evasione secondo quanto stabilito dall'Autorità;

Considerato che i valori di capacità di evasione riportati nell'Accordo Quadro e definiti per la fase di avvio delle procedure sono stati ritenuti adeguati nel presupposto che la prima fase di implementazione delle procedure sarebbe stata svolta con processi non ancora completamente automatizzati e/o pienamente operativi e

che a partire dal 1° agosto 2008 eventuali difficoltà nella messa a punto dei processi sarebbero state superate;

Considerate le posizioni espresse dagli operatori che hanno effettuato audizioni specifiche o inviato specifici contributi scritti in merito al tema della capacità di evasione;

Considerato che, a quanto risulta, ad oggi gli operatori non hanno effettuato aggiornamenti sulle capacità di evasione rispetto a quanto stabilito nell'Accordo Quadro;

Considerato che, dal confronto con alcuni operatori, è emersa la non adeguatezza delle capacità di evasione, definite per la fase di avvio, rispetto alle richieste di migrazione, a svantaggio degli utenti finali e della concorrenza;

Considerato che, a quanto dichiarato da alcuni Operatori, parte dei rifiuti alle richieste di passaggio di clienti finali da un operatore ad un altro nei servizi di accesso sarebbero stati motivati, dall'operatore donating all'operatore recipient, per assenza di richiesta esplicita del «codice di migrazione» da parte del cliente finale all'operatore donating stesso;

Considerato che il «codice di migrazione» è uno strumento tecnico individuato dagli operatori, nell'ambito del tavolo tecnico sulle migrazioni, per poter semplificare la migrazione anche di clienti che hanno configurazioni complesse a livello di risorse di rete sottostanti i servizi. Viceversa in casi di servizi meno complessi le risorse sono facilmente identificabili.

Considerato che la causale di scarto per codice di migrazione non richiesto all'operatore donating non è stata concordata nell'ambito del tavolo tecnico e che è stata, viceversa, inserita quella per «codice di migrazione» errato.

Ritenuto, quindi, che la mancata richiesta del codice di migrazione all'operatore donating, dal momento che ciò non comporta malfunzionamenti che possano danneggiare il corretto svolgimento delle migrazioni, non è in contrasto con alcun orientamento o norma dell'Autorità sui passaggi di clienti tra operatori;

Ritenuto necessario, sia alla luce dell'andamento delle migrazioni sia alla luce della intesa da parte dei sottoscrittori dell'Accordo Quadro in merito alla opportunità di un intervento dell'Autorità per la definizione della capacità di evasione, incrementare i valori della capacità definiti per la fase di avvio;

Considerato che i valori definiti nel presente provvedimento tengono conto dell'andamento del numero di richieste di migrazioni nella fase di avvio nonché di esigenze di gradualità nell'implementazione dei sistemi da parte degli operatori;

Considerato altresì che, in prospettiva, le richieste di migrazione subiranno un incremento, anche alla luce del miglioramento dei processi di migrazione e della maggiore consapevolezza da parte della clientela e che, pertanto, appare ragionevole prevedere un incremento della capacità di evasione dell'ordine del 30% a partire dal 2009;

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Capacità iniziale di evasione giornaliera delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS degli operatori donating

1. Ciascun operatore, in qualità di operatore donating, mette a disposizione degli altri operatori una capacità giornaliera di evasione degli ordinativi, determinata sulla base della propria customer base (CB) interessata dai servizi di accesso di cui alla delibera n. 274/07/CONS, secondo le modalità definite nel comma seguente.

2. Sono stabiliti i seguenti valori minimi iniziali di capacità giornaliera di evasione degli ordinativi:

a) 1300 ordini al giorno per gli operatori con CB ≥ 1 milione di clienti;

b) 600 ordini al giorno per gli operatori con CB ≥ 500.000 di clienti e > 1 milione di clienti;

c) 360 ordini al giorno per gli operatori con CB ≥ 100.000 clienti e > 500.000 clienti;

d) 120 ordini al giorno per gli operatori con CB ≥ 50.000 clienti > 100.000 clienti;

e) 30 ordini al giorno per gli operatori con CB > 50.000 clienti.

3. I valori della capacità di evasione di cui al comma precedente sono da intendersi come potenzialità minima da assicurare nei confronti delle richieste di migrazione complessivamente provenienti dagli operatori recipient.

Art. 2.

Modalità di gestione e distribuzione della capacità di evasione da parte dell'operatore donating

1. Ciascun operatore, in qualità di operatore donating, assegna giornalmente, a ciascun operatore, in qualità di recipient, una stessa quota parte (approssimata all'unità superiore) del 40% della propria capacità complessiva di evasione.

2. Il restante 60% della capacità di evasione giornaliera complessiva del donating, con l'aggiunta di quella eventualmente non assegnata secondo le modalità di cui al precedente comma 1, viene altresì giornalmente assegnata, da ciascun operatore donating, a ciascun operatore recipient che abbia, successivamente alla fase di cui al comma precedente, richieste inevase, in misura proporzionale al numero di ordinativi inevasi. Gli ordinativi scartati, singolarmente identificati, sono comunicati agli operatori recipient contestualmente alla assegnazione della quota di capacità di evasione.

Art. 3.

Cooperazione e misure straordinarie

1. Al verificarsi di accumuli di arretrati di lavorazione di ordinativi di migrazione, gli operatori donating e recipient interessati cooperano nell'adottare misure straordinarie per lo smaltimento di tali arretrati, individuando le modalità operative idonee a minimizzare gli impatti e i disservizi all'utenza.

2. Fermo restando i criteri di cui al precedente art. gli operatori cooperano al fine di armonizzarne le modalità attuative.

Art. 4.

Comunicazioni tra gli operatori e all'Autorità

1. Ciascun operatore rende noto a tutti gli operatori ed all'Autorità, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la propria capacità di evasione iniziale complessiva giornaliera e successivamente, in maniera tempestiva, gli eventuali adeguamenti di cui all'art. 5.

2. Successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, entro il giorno 10 di ciascun mese, ciascun operatore comunica all'Autorità:

a) in qualità di donating, per ogni giorno del mese precedente, il numero di richieste di migrazione ricevute, il numero di quelle lavorate ed il numero di quelle scartate per «superamento soglia», divise per operatore recipient;

b) in qualità di recipient, per ogni giorno del mese precedente, il numero di richieste di migrazione inviate, il numero di quelle lavorate ed il numero di quelle scartate per «superamento soglia», divise per operatore donating.

Art. 5.

Misure di adeguamento della capacità di evasione

1. A partire dal 1º gennaio 2009 le capacità di cui al comma 2 dell'art. 1 sono incrementate del 30%.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento l'Autorità, sulla base dell'analisi dei dati raccolti, secondo quanto previsto dall'art. 4, rivede eventualmente il valore di incremento di cui al precedente comma 1.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ciascun operatore adegua la propria capacità di evasione e la relativa modalità di gestione alle disposizioni del presente provvedimento entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Roma, 17 settembre 2008

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

08A08048

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 novembre 2008.

Approvazione della metodologia applicativa per l'attribuzione del budget definitivo alle aziende farmaceutiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici in particolare i commi 1 e 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, con il quale è stato designato il dott. Guido Rasi, in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la propria determina 4 agosto 2008, recante conferma di attribuzione di un budget provvisorio alle aziende farmaceutiche, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2008;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare la lettera *c)* del comma 2, in base alla quale l'AIFA attribuisce a ciascuna Azienda titolare di A.I.C., entro il 30 settembre 2008, il budget definitivo alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007;

Considerato che, in assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi della lettera *b)* del comma 2, art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 citato, la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera *a)*, nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera *a)*, deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1 dello stesso articolo;

Considerato che il Consiglio di amministrazione ha preso atto, nella seduta del 30 settembre 2008, della proposta concernente l'attribuzione del budget definitivo alle aziende farmaceutiche e della relativa metodologia;

Ritenuto opportuno, per esigenze di trasparenza connesse all'attuazione di obblighi comunitari, procedere alla pubblicazione della metodologia applicativa per l'attribuzione del budget definitivo;

Determina:

Art. 1.

1. È approvata la metodologia applicativa per l'attribuzione del budget definitivo a ciascuna azienda titolare di A.I.C. citata nelle premesse, parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 novembre 2008

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO

ATTRIBUZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO 2008
AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 222/2007

Premessa

La Direzione generale dell'AIFA ha predisposto per il CdA del 30 settembre 2008 il documento relativo alla «Attribuzione del budget definitivo 2008, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 222/2007».

In particolare, l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 prevede al comma 1 che: «l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa per farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato».

La medesima disposizione al comma 2 prevede che a decorrere dall'anno 2008, sia avviato un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale disciplinando ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e gli aspetti che regolano tale sistema.

In particolare, la norma (art. 5, comma 2, lettera *c)* prevede che l'AIFA attribuisca a ciascuna Azienda titolare di A.I.C., entro il 30 settembre 2008, il budget definitivo alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007.

Il presente documento ha lo scopo di fornire gli elementi esplicativi sui criteri e le modalità utilizzate per applicare le combinate disposizioni dei commi 1 e 2 precedentemente richiamati.

I dati utilizzati per la quantificazione delle risorse incrementali e per la elaborazione del budget definitivo sono:

per la spesa farmaceutica convenzionata e il ticket i dati forniti e certificati dall'OsMed, sulla base dei dati mensili trasmessi all'AIFA dalle 18.500 farmacie, che si riferiscono a tutte le prescrizioni di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;

per la spesa per la distribuzione diretta i dati derivanti dal nuovo flusso informativo istituito ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2007, per i farmaci classificati in fascia A, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera.

Calcolo delle risorse incrementali

Le risorse incrementali assegnate, su base annua, alla spesa farmaceutica territoriale sono definite attraverso la seguente procedura:

a) risorse derivanti dall'incremento del FSN: è stata calcolata la differenza tra il valore massimo dell'onere per il Servizio sanitario nazionale per la spesa farmaceutica territoriale programmata nell'anno rispetto al valore dell'anno precedente. Per l'anno 2008 l'entità della spesa e ripartizione tra le diverse regioni è desunto dal decreto del 20 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2008. Per l'anno 2007, secondo i dati della delibera CIPE n. 97 del 28 settembre 2007, l'onere per la spesa farmaceutica territoriale risulta pari a euro 13.373.218.600, equivalente al 14% delle risorse del Servizio sanitario nazionale al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie (95.522.990.000 euro) (vedi tabella 1);

b) risorse derivanti dalle scadenze brevettuali: è stata calcolata la minore spesa derivante dalle scadenze brevettuali, nel corso dell'anno per il quale avviene «attribuzione del budget, come differenza tra la spesa attribuita alle molecole in scadenza brevettuale in corso d'anno e la spesa corrispondente stimata sulla base della riduzione del prezzo applicata al relativo medicinale generico - equivalente. Per i medicinali generici - equivalenti i cui prezzi siano stati già definiti in sede negoziale, la minore spesa viene calcolata applicando i prezzi negoziati; per i medicinali generici-equivalenti il cui prezzo non è ancora stato negoziato, si applica una riduzione media di prezzo pari al 40%. Il calcolo della minor spesa per i medicinali generici-equivalenti tiene conto dell'effettivo numero di mesi in cui il farmaco è non più coperto da brevetto e dei consumi nei corrispondenti periodi relativi all'anno precedente; ad esempio per una molecola in scadenza brevettuale al 30 marzo 2008, i 3/12 di spesa dell'anno 2007 sono attribuiti con il prezzo vigente e per 9/12 al prezzo ridotto. Per l'anno 2008 le risorse incrementali disponibili per effetto delle scadenze brevettuali sono calcolate in euro 530.760.139, secondo quanto riportato nella tabella 2.

Per il calcolo della entità di risorse incrementali da destinare al budget (60% delle risorse incrementali complessive) si è verificato il rispetto, nell'anno 2007,del tetto del 14% sulla spesa farmaceutica territoriale (tabella 3) Poiché nell'anno 2007 è stato rispettato il tetto del 14%, l'ammontare complessivo delle risorse incrementali è stato destinato totalmente al budget e ai due fondi del 20%.

Allocazione delle risorse incrementali

Il 60% del valore complessivo delle risorse incrementali viene attribuito come valore incrementale del budget aziendale (vedi tabella 4).

Il rapporto tra il 60% delle risorse incrementali e la spesa farmaceutica territoriale rappresenta l'incremento % attribuibile ad ogni singola Azienda per l'anno di riferimento. Tale incremento può essere superato dalla singola Azienda, in presenza di un pari decremento delle corrispondenti quote del mercato di riferimento.

Il 20% delle risorse incrementali destinate al fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi non viene attribuito al budget dell'Azienda ma costituisce il vincolo di spesa dei farmaci innovativi nell'anno di riferimento. L'eventuale differenza positiva tra il valore del fondo del 20% e l'effettiva spesa per i farmaci innovativi, viene riassegnata alla spesa farmaceutica territoriale complessiva in fase di verifica dello scostamento rispetto al tetto di spesa (lettera *d)*, comma 2, art. 5, legge n. 222/2007).

L'ulteriore 20% delle risorse incrementali, destinate al fondo di garanzia per le esigenze allocative in corso d'anno, non viene attribuito al budget aziendale. All'atto delle verifiche del rispetto del tetto di spesa programmato si tiene conto dell'intero valore delle risorse incrementali e non solo del 60% attribuito tramite budget.

Calcolo della spesa farmaceutica territoriale 2007 per singola azienda

Per ciascuna Azienda viene calcolata distintamente la spesa farmaceutica convenzionata e la spesa farmaceutica per la distribuzione diretta, relativa all'anno 2007.

La spesa farmaceutica convenzionata è calcolata ed attribuita a ciascuna Azienda sulla base della somma della spesa farmaceutica netta delle specialità medicinali rimborsate dal Servizio sanitario nazionale, di cui l'azienda è titolare di A.I.C. Per le specialità medicinali i cui brevetti sono in scadenza nell'anno di riferimento la spesa lorda viene calcolata ed attribuita secondo le modalità sopra riportate. L'assegnazione del budget a ciascuna azienda farmaceutica, tiene conto del periodo di copertura brevettale dei medicinali e del periodo in cui tali medicinali non sono più coperti da brevetto. La spesa farmaceutica netta per Azienda dell'anno 2007 viene ridotta nella misura di 10/12 del valore di pay back, relativa al periodo marzo-dicembre 2007, di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I restanti 2/12 del valore di pay back sono detratti dal budget 2008 delle singole Aziende che hanno aderito al pay back.

La spesa farmaceutica per la distribuzione diretta è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno 2007 trasmessi all'AIFA dalle singole regioni. La spesa farmaceutica per la distribuzione diretta viene poi ripartita tra le singole Aziende in misura proporzionale all'incidenza della spesa per i farmaci inseriti in fascia A.

Attribuzione del budget 2008 alle singole aziende farmaceutiche

L'aumento derivante dal 60% delle risorse incrementali viene attribuito a ciascuna Azienda per entrambe le tipologie di farmaci ricompresi nel budget aziendale, sia quindi per i farmaci coperti da brevetto che per i farmaci generici-equivalenti e l'incremento % è uguale per tutte le aziende (vedi tabella 5).

Le nuove specialità medicinali ammesse alla rimborsabilità ma prive del requisito della innovatività, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *a)*, legge n. 222/2007, sono inserite nel fondo del 60% senza modificazione del budget dell'Azienda.

Tabella 1: Calcolo delle risorse incrementali derivanti dall'incremento del Finanziamento del SSN (€)

Finanziamento		
2007	2008	Var assoluta
95.522.990.000	98.541.490.000	3.018.500.000

Tetto 14%			
2007	2008	Var assoluta	Var %
13.373.218.600	13.795.808.600	422.590.000	3,2%

Tabella 2: Calcolo delle risorse incrementali derivanti dalle scadenze brevettuali nell'anno 2008
(€)

Principio attivo	Data di scadenza brevettuale	Spesa netta 2007	Riduzione prezzo	N° mesi commercializzato come generico-equivalente	Risorse incrementali
Alfuzosina	04/10/2008	80.986.561	45%	3	9.685.420
Amlodipina	01/01/2008	249.461.913	50%	12	131.534.745
Bicalutamide	08/07/2008	104.582.060	45%	6	21.031.378
Cefuroxima	17/05/2008	9.757.933	28%	7	1.723.965
Claritromicina	01/01/2008	147.970.126	47% per le cpr 42% il flacone	12	73.200.080
Fluvastatina	01/08/2008	41.868.014	40%	3	4.320.396
Omeprazolo	01/01/2008	202.271.225	50%	12	93.365.241
Ondansetron	01/11/2008	10.936.902	35%	2	1.175.723
Pravastatina	01/01/2008	117.965.057	45%	12	54.519.497
Ramipril	01/01/2008	193.804.462	47%	12	96.081.957
Ramipril/Idroclorotiazide	01/01/2008	89.679.588	43%	12	40.489.112
Sumatriptan	12/12/2008	26.752.084	40%	1	949.422
Venlafaxina	07/12/2008	74.596.368	40%	1	2.683.204
Totale		**1.350.632.293**			**530.760.139**

Tabella 3: Risorse incrementali complessive per l'anno 2008 (€)

Risorse incrementali

Incremento tetto 14%	422.590.000	A
Scadenze brevettuali	530.760.139	B
Totale	**953.350.139**	**C=A+B**

Scostamento 2007		
Spesa convenzionata netta 2007	11.493.117.399	D
Valore pay back (10/12)	132.506.584	E
Spesa convenzionata netta 2007 (al netto del pay back - 10/12)	11.360.610.816	F=D-E
Spesa distribuzione diretta 2007	1.462.044.270	G
Ticket 2007	538.851.900	H
Spesa farmaceutica territoriale 2007	13.361.506.986	I=F+E+G
FSN 2007	95.522.990.000	L
Tetto 14% 2007	13.373.218.600	M=L*14%
Scostamento assoluto	-11.711.614	N=I-M
Incidenza % su FSN 2007	14,0%	O=I/L
Risorse disponibili effettive 2008	**953.350.139**	Q=C

Tabella 4: Ripartizione delle risorse incrementali per l'anno 2008 (€)

Fondo 60%	572.010.083
Fondo 20% farmaci innovativi	190.670.028
Fondo 20% di riserva	190.670.028
Totale	**953.350.139**

Tabella 5: Incremento % attribuibile al budget 2008 (€)

60% risorse incrementali	572.010.083	A
Spesa farmaceutica convenzionata (al netto del pay back)	11.360.610.816	B
Ticket 2007	538.851.900	C
Spesa distribuzione diretta 2007	1.462.044.270	D
Spesa territoriale 2007	13.361.506.986	E=B+C+D
Riduzione prezzi farmaci generici-equivalenti	-530.760.139	F
Totale mercato 2008 ad invarianza dei consumi	12.830.746.848	G=E+F
Tetto 14% 2008	13.795.808.600	H
Risorse fondi 20%	381.340.056	I
Mercato 2008 da budget	13.414.468.544	L=H-I
Variazione %	4,55%	M=(L-G)/G

08A08177

DETERMINAZIONE 3 novembre 2008.

Approvazione delle modalità di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145,

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, con il quale è stato designato il dott. Guido Rasi, in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il comma 1, art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede che, a decorrere dall'anno 2008, l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta dei medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato;

Visto il comma 2, lettera *e)*, art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 citato, che dispone i tempi di verifica e le condizioni che danno luogo al ripiano secondo le regole definite al successivo comma 3;

Visto il comma 3, art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 citato, che definisce le regole per il ripiano dello sfondamento;

Vista l'attribuzione del budget definitivo alle aziende farmaceutiche ai sensi della lettera *c)*, comma 2, art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222;

Considerato che il consiglio di amministrazione ha preso atto, nella seduta del 30 settembre 2008, della proposta concernente l'attribuzione del budget definitivo alle aziende farmaceutiche e della relativa metodologia;

Ritenuto opportuno, per esigenze di trasparenza connesse all'attuazione di obblighi comunitari, procedere alla pubblicazione delle modalità di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale;

Determina:

Art. 1.

1. Sono approvate le modalità di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale, parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 novembre 2008

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO

LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222, ART. 5 - COMMA 3 - MODALITÀ DI RIPIANO IN CASO DI SCOSTAMENTO DAL TETTO PROGRAMMATO DEL 14% DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE.

1. *Base normativa.*

L'art. 5 della legge n. 222/2007 prevede al comma 3 le regole per il ripiano dello sfondamento rispetto al nuovo tetto per la spesa farmaceutica territoriale.

La norma in oggetto prevede infatti, al comma 1, la definizione di un nuovo tetto per la spesa farmaceutica territoriale, pari al 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato.

In particolare, la norma dispone quanto segue:

a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera *a)*. Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera *a)* del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna azienda entro il 15 novembre. Le aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del S.S.N. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti

dalla lettera *b)* del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

2. *Verifica dello sfondamento.*

L'AIFA procede, periodicamente, alla verifica del rispetto del tetto di spesa programmato a livello nazionale per l'intero comparto farmaceutico.

In particolare, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed) relativi alla spesa farmaceutica convenzionata, al ticket e alla distribuzione diretta (forniti dalle regioni ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2007), l'AIFA rapporta tale valore complessivo alle risorse programmate disposte complessivamente con decreto ministeriale del 20 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2008. Nel procedere a tale verifica, il Fondo sanitario, a livello nazionale e regionale, è stato ripartito nei diversi mesi tenendo conto delle variazioni stagionali della spesa farmaceutica. Al riguardo l'analisi della serie storica della spesa farmaceutica a carico del S.S.N. nel periodo compreso tra il gennaio 1998 e il dicembre 2007 (10 anni) ha permesso di stimare i fattori di stagionalità. Pertanto, al fine di favorire la comparabilità tra la spesa osservata ed il tetto di spesa, tali fattori di stagionalità sono stati applicati al valore complessivo del Fondo sanitario nazionale per ottenere la ripartizione mensile del suddetto Fondo (vedi allegato 1).

Le verifiche previste dalla norma in oggetto devono essere effettuate alla data del 31 maggio, del 30 settembre e del 31 dicembre di ogni anno.

3. *Metodologia applicata per la verifica dello sfondamento.*

Per effetto della verifica dello sfondamento di cui al precedente punto, possono verificarsi due ipotesi:

a) la spesa farmaceutica territoriale, a livello nazionale, non supera il tetto programmato del 14% fissato dalla norma;

b) la spesa farmaceutica territoriale, a livello nazionale, supera il tetto programmato del 14% fissato dalla norma.

Nel caso previsto al punto *a)* non si procede ad alcuna manovra di ripiano, anche in presenza di singoli sfondamenti in talune regioni. La condizione che deve essere soddisfatta per applicare il ripiano è infatti il superamento a livello nazionale del tetto programmato di spesa.

Nel caso previsto al punto *b)* al contrario si procede al calcolo dello sfondamento e del successivo ripiano.

In tal caso si procede nel seguente modo:

1) quantificazione, in valore assoluto, della differenza tra spesa farmaceutica territoriale e tetto programmato di spesa;

2) suddivisione dello sfondamento individuato, nella quota a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e dei farmacisti, in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva;

3) verifica dell'eventuale sfondamento della spesa per farmaci innovativi. In caso di superamento della quota del 20% delle risorse incrementali assegnate alla rimborsabilità dei farmaci innovativi, tale importo è ripartito tra tutte le aziende farmaceutiche titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

4) il ripiano a carico dei grossisti e dei farmacisti (di cui al punto 2) avviene attraverso una ridefinizione delle loro quote di spettanza (di cui all'art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996) per i successivi 6 mesi;

5) il ripiano a carico delle aziende farmaceutiche (di cui al punto 2) viene calcolato attraverso i seguenti passaggi successivi:

individuazione delle aziende che hanno superato l'incremento % del budget assegnato. Tale superamento viene preliminarmente calcolato per ciascuna azienda sul fatturato, al netto dei prodotti innovativi, relativo ai prodotti ancora coperti da brevetto (al netto quindi del fatturato dei principi attivi che hanno perso la copertura brevettuale nel corso dell'anno di riferimento e limitatamente al periodo privo di copertura brevettuale);

per ciascuna azienda viene quindi individuata la parte di ripiano a suo carico moltiplicando lo sfondamento totale da ripianare per il rapporto tra l'eccedenza di fatturato sul budget assegnato relativo a tutti i prodotti e la somma delle eccedenze registrate al netto di quelle considerate al punto seguente;

l'eccedenza tra il valore rilevato di un prodotto di una azienda e il valore derivante dall'applicazione ad esso del tasso di incremento definito dal budget aziendale non viene calcolato ai fini del ripiano se la classe omogenea di appartenenza presenta una variazione percentuale non superiore rispetto a quella assegnata con budget. In tal caso infatti la crescita della singola azienda è avvenuta attraverso una erosione delle quote di mercato di altre aziende produttrici di farmaci che si collocano nella medesima area terapeutica;

in caso di superamento del tetto programmato di spesa, ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota di ripiano determinata a seguito delle verifiche è comunicata dall'AIFA a ciascuna azienda titolare di AIC entro il 15 luglio per la verifica effettuata al 31 maggio, entro il 15 novembre per la verifica al 30 settembre ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo per la verifica al 31 dicembre. Le aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione.

ALLEGATO 1

Mese	Fattori di stagionalità	FSN	FSN ponderato	Tetto 14% ponderato
Gennaio	9,1%	8.211.790.834	8.960.674.642	1.254.494.450
Febbraio	-0,1%	8.211.790.834	8.200.886.968	1.148.124.176
Marzo	9,0%	8.211.790.834	8.950.097.149	1.253.013.601
Aprile	-0,7%	8.211.790.834	8.155.290.045	1.141.740.606
Maggio	6,9%	8.211.790.834	8.779.098.894	1.229.073.845
Giugno	-1,0%	8.211.790.834	8.131.880.766	1.138.463.307
Luglio	-1,9%	8.211.790.834	8.052.630.343	1.127.368.248
Agosto	-17,0%	8.211.790.834	6.815.631.693	954.188.437
Settembre	-3,0%	8.211.790.834	7.965.132.841	1.115.118.598
Ottobre	0,4%	8.211.790.834	8.247.129.209	1.154.598.089
Novembre	-1,5%	8.211.790.834	8.092.127.148	1.132.897.801
Dicembre	-0,3%	8.211.790.834	8.190.910.303	1.146.727.442
Anno 2008	0,0%	98.541.490.002	98.541.490.002	13.795.808.601

08A08178

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 4 novembre 2008, ha proclamato eletto, in sostituzione dell'on. Romano La Russa, membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la I circoscrizione l'on. Antonio Francesco Giovanni Mussa.

08A08172

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 16 ottobre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Mary Ellen Contryman, Console generale degli Stati Uniti d'America in Firenze».

08A07968

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita Annunciazione di M.V.SS. e S. Antonio da Padova, in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita Annunciazione di M.V. SS. e S. Antonio da Padova, con sede in Genova.

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto all'Arcidiocesi di Genova.

08A07954

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione alla società «Greci Giancarlo & C. S.n.c.», in San Prospero Parmense, ad istituire ed ivi esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 2008, la Società «Greci Giancarlo & C. S.n.c.», con sede in San Prospero Parmense (Parma), via E. Lipido n. 145/a, viene autorizzata ad istituire ed ivi esercitare un magazzino generale, avente una superficie di mq 5.908, per il deposito e la stagionatura di formaggi tipo grana, nazionali e nazionalizzati.

08A07965

Autorizzazione alla società «Sartori Formaggi S.r.l.», in Fontanellato, ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo immobile da destinare al deposito di formaggi nazionali e nazionalizzati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 2008, la Società «Sartori Formaggi S.r.l.», con sede in Fontanellato - frazione Parola (Parma), via O. Ricci n. 9, viene autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo immobile sito in via Fortunato Rizzi n. 11/a - Baganzola (Parma), di mq 1.806,92 di superficie, da destinare al deposito di formaggi nazionali e nazionalizzati.

08A07966

Conferma delle autorizzazioni amministrative concesse alla società «S.A.F.I.M. S.r.l.», in None

Con decreto ministeriale 17 ottobre 2008, le autorizzazioni amministrative concesse alla società «S.A.F.I.M. S.r.l.», con decreto ministeriale 26 luglio 1956, e successivi, sono confermate a favore della società stessa con sede legale in None (Torino), via Supeja Gallino n. 20/28.

08A07967

Revoca alla società «Depositi Olii Costieri S.r.l. - DOCSA», in Imperia, dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 2008 alla società «Depositi Olii Costieri S.r.l. - DOCSA», con sede ad Imperia - Porto Maurizio - Calata Tenente degli Alpini Sandro Anselmi, è revocata l'autorizzazione ad ivi esercitare l'attività in regime di magazzino generale.

08A08141

Revoca alla società «Immagazzinamenti Arno S.r.l.», in Santa Croce sull'Arno, dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale. Nuova autorizzazione alla società «S.I. Arno 2007 S.r.l.», in Santa Croce sull'Arno.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 2008 alla società «Immagazzinamenti Arno S.r.l.», con sede in Santa Croce sull'Arno (Pisa), via di Pelle n. 57, è revocata l'autorizzazione ad ivi gestire l'attività in regime di magazzino generale.

In pari data, la società «S.I. Arno 2007 S.r.l.», con sede in Santa Croce sull'Arno (Pisa), via di Pelle n. 57/A, è autorizzata ad esercitare l'attività del sopra citato magazzino generale.

08A08142

Nomina del commissario liquidatore delle società del gruppo facente capo a COFIDAM - Società Finanziaria e di Servizi S.p.A., in Vicenza.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 2008 è stato nominato Commissario liquidatore delle società del gruppo facente capo a COFIDAM - Società Fiduciaria e di Servizi S.p.A. in Ica, con sede in Vicenza, composto dalla predetta società e dalle seguenti: Raffaello 80 S.p.A. (già Gruppo Zanini Holding S.p.A.) in lca, con sede in Costabisarra (Vicenza), Immobiliare Belvedere S.p.A. in lca, con sede in Padova, Partincart S.p.A. in lca, con sede in Verona, Balrog S.r.l. in lca, con sede in Padova e Anson S.r.l. in lca, con sede in Padova, il dott. Tommaso Zanini, nato a Verona il 4 marzo 1974, con studio in Grezzana (Verona), via Roma n. 68, in sostituzione del dott. Alfio Lamanna, deceduto.

08A07970

Estensione dell'abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «Tecnoprove S.r.l.», in Ostuni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «Tecnoprove S.r.l.», via dell'Industria s.n. - Ostuni (Brindisi) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale; Parte 6 Ancoraggio dell'armatura di acciaio; Parte 7: Protezione contro la corrosione delle armature» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

08A07986

Estensione dell'abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «ICMQ S.p.A.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «ICMQ S.p.A.», via G. De Castillia n. 10 - Milano è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale; Elementi da parete» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

08A07987

Estensione dell'abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo «IGQ», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «IGQ», viale Sarca n. 336 - Milano è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Barriere di sicurezza stradali - Parte: requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

08A07988

REGIONE UMBRIA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con determinazione dirigenziale n. 9246 del 17 ottobre 2008 la Rocchetta S.p.A., con sede in Gualdo Tadino (Perugia) - Zona industriale sud, loc. Madonna del Piano, codice fiscale n. 00167760545, è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Sorgente Umbra - Rocchetta» condizionata con una nuova linea «Vetro» nei tipi piatta ed addizionata di anidride carbonica in contenitori in vetro della capacità di 0,25 l - 0,50 l - 0,75 l -1,0 l, chiusi con capsule tipo Talog in alluminio con guarnizione senza PVC e senza Ftalati, nel proprio stabilimento in località Madonna del Piano in comune di Gualdo Tadino (Perugia).

08A07963

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della CSI S.p.A., in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 4478 del 25 settembre 2008, la società CSI S.p.A. con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Legno strutturale (EN 14080:2005, EN 14081-1:2005).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

08A07962

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefaseptin»

Decreto n. 65 del 6 ottobre 2008

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della ditta Chassot GmbH con sede in Ravensburger (Germania).

CEFASEPTIN 120 mg:

30 compresse rivestite - A.I.C. n. 102507011;

100 compresse rivestite - A.I.C. n. 102507023.

CEFASEPTIN 600 mg:

30 compresse rivestite - A.I.C. n. 102507035;

100 compresse rivestite - A.I.C. n. 102507047,

è ora trasferita alla società Vetoquinol con sede in Magny Vernois BP 189 Lure Cedex (Francia).

La produzione sarà ora effettuata come di seguito indicato:

prodotto finito: la produzione è effettuata come in precedenza autorizzato presso officina PenCef Pharma GmbH -Am Schutzenanger 9, 37081 Gottingen (Germania);

imballaggio secondario del prodotto finito: officina Vetoquinol SA B.P. 189, Magny-Vernois F-70204 Lure Cedex (Francia);

controllo dei lotti del prodotto finito: officina PenCef Pharma GmbH, Am Schutzenanger 9, 37081 Gottingen (Germania);

responsabile del rilascio dei lotti: officina Vetoquinol SA B.P. 189, Magny-Vernois F-70204 Lure Cedex (Francia).

Il distributore per l'Italia è la ditta Azienda Terapeutica Italiana - ATI S.r.l. - Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1.

Il medicinale per uso veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07960

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metridol 10%»

Decreto n. 67 del 9 ottobre 2008

METRIDOL 10% polvere solubile per uso orale per uccelli da gabbia e da voliera, uccelli rapaci da falconeria e colombi viaggiatori.

Titolare A.I.C.: Società Laboratorio Vaccinogeno Pagnini di Pagnini P. & F.lli S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Portici (Napoli), via Diaz n. 147/149, codice fiscale n. 00562910638.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Portici (Napoli), via Diaz n. 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 5 g - A.I.C. n. 103913012;

confezione da 45 g - A.I.C. n. 103913024;

confezione da 100 g - A.I.C. n. 103913036.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principi attivi: Dimetridazolo 10 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, uccelli rapaci da falconeria e colombi viaggiatori.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della tricomoniasi nei colombi viaggiatori, in uccelli rapaci da falconeria e negli uccelli da gabbia e da voliera.

Tempi di attesa: non pertinente.

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo diluizione nell'acqua di bevanda: 24 ore.

Regime di dispensazione:

busta da 5 g: da vendersi senza obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria;

busta da 45 g: da vendersi senza obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria;

busta da 100 g: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07959

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune DAPPi+LC»

Provvedimento n. 231 dell'8 ottobre 2008

Procedure di mutuo riconoscimento nn. UK/V/0194/001/II/005 e UK/V/0194/001/II/009.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE DAPPi+LC.

Confezioni:

10 flaconi da l dose - A.I.C. n. 103664013;

25 flaconi da 1 dose - A.I. C. n. 103664025;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 103664037;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 103664049.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

la durata dell'immunità degli antigeni cimurro (CDV), epatite infettiva (CAV-2) e parvovirosi (CPV) del cane contenuti nel vaccino aumenta da 12 mesi a 36 mesi (3 anni);

la durata dell'immunità per la parainfluenza canina è di un anno, e l'inizio dell'immunità di due settimane. A seguito della suddetta modifica la frazione liofilizzata dei principi attivi è modificata;

composizione qualitativa e quantitativa relativamente alla frazione liquida (per 1 ml/dose):

principio attivo: Virus del cimurro canino, ceppo Onderstepoort (invariato), Adenovirus canino, tipo 2, ceppo V197 da $10^{4.8}$ a $10^{7.0}$ $TCID_{50}$*, Parvovirus canino, ceppo SAH (invariato), Virus della parainfluenza canina, ceppo FDL da $10^{5.1}$ a $10^{7.4}$ $TCID_{50}$* (* dose infettante il 50% del tessuto di coltura);

modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2 - «Indicazioni per l'impiego».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

08A07957

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Porsilis Parvo DF».

Provvedimento n. 232 del 9 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS PARVO DF.

Confezioni:

flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 102189026;

flacone in vetro da 50 ml A.I.C. n. 102189038;

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 102819014;

flacone in PET da 20 ml - A.I.C. n. 102189040;

flacone in PET da 50 ml - A.I.C. n. 102189053;

flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 102189065.

Titolare A.I.C.: Intervet International BV con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica della quantità di un eccipiente.

Si autorizza la diminuzione della quantità dell'eccipiente polisorbato 80 nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07961

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ketavet 50 e Ketavet 100»

Provvedimento n. 233 del 9 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario KETAVET 50 e KETAVET 100.

Confezioni:

«50» flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102087032;

«100» flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102087020;

«100» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102087018.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice fiscale n. 01059910592.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati:

1) al punto 4.4 del Sommario delle caratteristiche del prodotto ed al punto 12 del Foglietto illustrativo «Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione» la frase «Al fine di limitare la comparsa di effetti indesiderati, la ketamina non deve mai essere impiegata come unico agente anestetico» è stata riferita a tutte le specie escluse gli uccelli selvatici,esotici ed ornamentali;

2) al punto 4.9 del Sommario delle caratteristiche del prodotto ed al punto 8 del Foglietto illustrativo «Posologia e via di somministrazione» è stata inserita la frase «Al fine di limitare la comparsa di effetti indesiderati, la ketamina non deve mai essere impiegata come unico agente anestetico» anche per cani, gatti e ruminanti selvatici e da zoo;

3) alla voce «Specie di destinazione» per gli equini deve essere indicato «non destinati al consumo umano».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni, mentre le modifiche al Sommario della caratteristiche del prodotto devono essere apportate immediatamente.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07958

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alphagan»

Estratto provvedimento UPC/II/579 del 13 ottobre 2008

Specialità medicinale: ALPHAGAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0199/001/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Eliminazione del test per il volume di infialamento e il test «off-torque» relativi al tappo dai controlli in-process delle specifiche e modifica delle procedure di prova «bioburden» durante il processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08049

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xalatan»

Estratto provvedimento UPC/II/580 del 13 ottobre 2008

Specialità medicinale: XALATAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0179/001/II/056.

Tipo di modifica: Modifica del processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: aggiornamento del processo di produzione del prodotto rimuovendo un filtro dal processo sterile di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08050

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Granulokine»

Estratto provvedimento UPC/II/581 del 13 ottobre 2008

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 010,011/II/084.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Revisione dei controlli in-process relativi alla fermentazione e purificazione per Filgrastim e descrizione del nuovo sistema di classificazione dei controlli in-process.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08051

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neupogen»

Estratto provvedimento UPC/II/582 del 13 ottobre 2008

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 010,011/II/084.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Revisione dei controlli in-process relativi alla fermentazione e purificazione per Filgrastim e descrizione del nuovo sistema di classificazione dei controlli in-process.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08052

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI MATERA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che in data 6 ottobre 2008 il marchio di identificazione dei metalli preziosi «7 MT», già assegnato alla impresa artigiana «Di Lecce Michele & Forte Giorgio S.n.c.» con sede in Matera, via Nazionale n. 38, è stato ritirato d'ufficio per cessazione dell'attività di produzione artigianale e riparazione di oggetti preziosi avvenuta in data 26 luglio 2007. I punzoni riportanti l'impronta «7 MT» sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Matera e deformati.

08A07969

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-260) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 1 0 6 *

€ 1,00